

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(COLOMBO)

col **Ministro del Tesoro**

(AMATO)

col **Ministro dell'Ambiente**

(RUFFOLO)

e col **Ministro per il Coordinamento delle Iniziative  
per la Ricerca Scientifica e Tecnologica**

(RUBERTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE 1987

Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo al finanziamento a lungo termine del Programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza di sostanze inquinanti atmosferiche in Europa (EMEP), adottato a Ginevra il 28 settembre 1984

ONOREVOLI SENATORI. - 1. Nel novembre del 1979 e nell'ambito della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (ECE) 34 Stati hanno proceduto alla firma della Convenzione di Ginevra sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero, avendo constatato la necessità di una stretta collaborazione internazionale per affrontare il problema delle «piogge acide».

La Convenzione è stata ratificata dall'Italia ed il relativo strumento è stato depositato congiuntamente a quello degli altri Paesi della Comunità economica europea il 15 luglio 1982.

La finalità precipua della Convenzione, entrata in vigore il 16 marzo 1983, è di valutare e limitare il trasporto di inquinanti atmosferici attraverso le frontiere a lunga distanza e di studiare l'effetto di tali inquinanti sulla salute dell'uomo e sull'ambiente.

Particolare attenzione è dedicata dalla Convenzione in parola all'attuazione e all'ampliamento del «Programma concertato di sorveglianza continua e valutazione del trasporto a lunga distanza di inquinanti atmosferici in Europa» (EMEP), svolto sotto l'egida dell'ECE, in collaborazione con il «Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente» (UNEP) e con l'Organizzazione meteorologica mondiale.

Il programma EMEP, che era già operante prima della stipulazione della Convenzione di Ginevra, si basa su ricerche di tipo chimico e di tipo meteorologico.

Alla stregua dei dati forniti dai Paesi partecipanti è stato costituito un inventario delle emissioni solforose, divise in base ad una griglia di 150 chilometri di lato. I dati sulle emissioni costituiscono, insieme ai dati meteorologici, l'*input* per i due modelli di dispersione meteorologica, gestiti dai due centri di sintesi meteorologica: quello occidentale, situato ad Oslo, e quello orientale, situato a Mosca. Il complesso dell'attività meteorologi-

ca è coordinato dall'Organizzazione meteorologica mondiale delle Nazioni Unite.

Grazie a detti modelli vengono ricavati i valori prevedibili di concentrazione degli inquinanti nelle immissioni, che sono confrontati con i valori effettivamente rilevati dalle apposite stazioni dell'EMEP.

Il prelievo dei campioni viene effettuato ogni 24 ore e riguarda essenzialmente l'anidride solforosa, le particelle ed i solfati presenti nell'aria ed i solfati, il pH e l'acidità forte delle precipitazioni. L'attività chimica viene coordinata dal centro chimico di Lillestrom, presso Oslo.

2. In data 28 settembre 1984 è stato firmato a Ginevra un Protocollo inteso ad assicurare la copertura delle spese annuali dei centri internazionali dell'EMEP attraverso il versamento da parte degli Stati membri di contributi obbligatori e volontari ad un Fondo generale di stanziamento speciale. L'annesso al Protocollo determina la scala percentuale delle contribuzioni obbligatorie secondo la ripartizione delle spese delle Nazioni Unite (la quota parte a carico dell'Italia è del 6,89 per cento).

3. Va precisato che, allo scopo di promuovere l'inserimento dell'Italia nelle attività di ricerca previste dalla Convenzione, con particolare riferimento al programma EMEP, venne attivato nel novembre 1982, nell'ambito della Commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico (CCIA), un gruppo di lavoro, al quale partecipano rappresentanti del CNR, dell'Istituto superiore di sanità, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, del Servizio meteorologico dell'Aeronautica militare, della Commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico e di altre amministrazioni statali.

Sotto il coordinamento di tale gruppo sono state messe in funzione, anche attraverso convenzioni, alcune stazioni di rilevamento

degli effetti di inquinamento atmosferico (Montelibretti, Vallombrosa, Stelvio), alla cui realizzazione e gestione hanno partecipato, ovviamente con ruoli diversi, i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità, il Consiglio nazionale delle ricerche e l'Istituto superiore di sanità.

Tale azione di rilevamento deve essere proseguita e rafforzata mediante la costruzione di nuove stazioni per assicurare l'osservanza degli obblighi assunti dall'Italia con la Convenzione del 1979 e sarà condotta dal Ministero

dell'ambiente in forza delle competenze ad esso attribuite dalla legge istitutiva n. 349 dell'8 luglio 1986.

4. Con il presente disegno di legge si provvede alla ratifica del Protocollo del 28 settembre 1984 ed alla completa applicazione della Convenzione base del 1979, assicurando l'occorrente finanziamento, destinato in parte al contributo dovuto dall'Italia all'EMEP (pari a dollari 62.754 per il 1986, 63.833 per il 1987 e 71.312 per il 1988) e in parte alla costruzione di nuove stazioni di rilevamento.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo alla Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo al finanziamento a lungo termine del Programma concertato di sorveglianza continua e valutazione del trasporto a lunga distanza degli inquinanti atmosferici in Europa (EMEP), adottato a Ginevra il 28 settembre 1984.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 del Protocollo stesso.

## Art. 3.

1. Il Ministero dell'ambiente coordina, d'intesa con il Ministero della sanità, le attività condotte in ambito nazionale, concernenti l'applicazione della Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, adottata a Ginevra il 13 novembre 1979 e ratificata dall'Italia con legge 27 aprile 1982, n. 289, e promuove, d'intesa con il Ministero della sanità e sentito il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, studi e ricerche in materia.

2. Allo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 nonché delle attività necessarie per la misurazione dell'inquinamento atmosferico sul territorio nazionale, il Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero della sanità e sentito il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, provvede mediante convenzioni da stipularsi con enti pubblici o privati.

## Art. 4.

1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è valutato in lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, in lire 160 milioni per l'anno 1990 e in lire 100 milioni annui a decorrere dal 1991.

2. Al detto onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ed interventi diversi».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

---



PROTOCOLE A LA CONVENTION DE 1979 SUR LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE  
TRANSFRONTIERE A LONGUE DISTANCE, RELATIF AU FINANCEMENT A LONG TERME DU  
PROGRAMME CONCERTÉ DE SURVEILLANCE CONTINUE ET D'EVALUATION DU TRANSPORT  
A LONGUE DISTANCE DES POLLUANTS ATMOSPHERIQUES EN EUROPE (EMEP)

NATIONS UNIES

1984

PROCOLE A LA CONVENTION DE 1979 SUR LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE  
TRANSFRONTIERE A LONGUE DISTANCE, RELATIF AU FINANCEMENT A LONG TERME DU  
PROGRAMME CONCERTÉ DE SURVEILLANCE CONTINUE ET D'EVALUATION DU TRANSPORT  
A LONGUE DISTANCE DES POLLUANTS ATMOSPHERIQUES EN EUROPE (EMEP)

Les Parties contractantes.

Rappelant que la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance (ci-après dénommée "la Convention") est entrée en vigueur le 16 mars 1983,

Conscientes de l'importance que revêt le "Programme concerté de surveillance continue et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe" (ci-après dénommé EMEP), visé aux articles 9 et 10 de la Convention,

Conscientes des résultats positifs obtenus jusqu'ici dans la mise en oeuvre de l'EMEP,

Reconnaissant que la mise en oeuvre de l'EMEP a jusqu'à présent été rendue possible grâce aux moyens financiers fournis par le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) et grâce aux contributions volontaires des gouvernements,

Ayant présent à l'esprit que la contribution du PNUE ne continuera à être versée que jusqu'à la fin de 1984, que la somme de cette contribution et des contributions volontaires des gouvernements ne couvre pas intégralement le coût de l'application du plan de travail de l'EMEP et qu'il sera par conséquent nécessaire de prendre des dispositions pour assurer le financement à long terme après 1984,

Considérant l'appel lancé par la Commission économique pour l'Europe aux gouvernements des pays membres de la CEE dans sa décision B (XXIVIII), par laquelle elle leur demande instamment de fournir, selon des modalités à convenir à la première réunion de l'Organe exécutif de la Convention (ci-après dénommé 'l'Organe exécutif'), les fonds dont celui-ci aura besoin pour mener à bien ses activités, en particulier celles qui ont trait aux travaux de l'EMEP,

Notant que la Convention ne contient aucune disposition relative au financement de l'EMEP et qu'il est donc nécessaire de prendre des dispositions appropriées à ce sujet,

Tenant compte des éléments à prendre en considération pour l'élaboration d'un instrument officiel complétant la Convention, qui sont énoncés dans les recommandations adoptées par l'Organe exécutif à sa première session (7-10 juin 1983),

Sont convenues de ce qui suit :

Article premier

Définitions

Aux fins du présent Protocole :

1. On entend par "quote-part ONU" la quote-part d'une Partie contractante pour l'exercice financier considéré, selon le barème des quotes-parts établi pour la répartition des dépenses de l'Organisation des Nations Unies.



On entend par "exercice financier" l'exercice financier de l'Organisation des Nations Unies; les expressions "base annuelle" et "dépenses annuelles" doivent être interprétées en conséquence.

3. On entend par "Fonds général d'affectation spéciale" le Fonds général d'affectation spéciale pour le financement de l'application de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance qui a été créé par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

4. On entend par "zone géographique des activités de l'EMEP" la zone qui fait l'objet d'une surveillance coordonnée par les centres internationaux de l'EMEP a/.

## Article 2

### Financement de l'EMEP

Les ressources de l'EMEP couvrent les dépenses annuelles des centres internationaux coopérant dans le cadre de l'EMEP qui sont liées aux activités inscrites au programme de travail de l'Organe directeur de l'EMEP.

## Article 3

### Contributions

1. Conformément aux dispositions du présent article, l'EMEP est financé par des contributions obligatoires complétées par des contributions volontaires. Les contributions peuvent être versées en monnaie convertible, en monnaie non convertible ou en nature.

2. Les contributions obligatoires sont versées sur une base annuelle par toutes les Parties contractantes au présent Protocole qui se trouvent dans la zone géographique des activités de l'EMEP.

3. Des contributions volontaires peuvent être versées par les Parties contractantes au présent Protocole et par les Signataires, même si leur territoire se trouve en dehors de la zone géographique des activités de l'EMEP, ainsi que sur la recommandation de l'Organe directeur de l'EMEP et sous réserve de l'approbation de l'Organe exécutif, par tout autre pays, organisation ou particulier qui souhaite verser des contributions au programme de travail.

4. Les dépenses annuelles liées au programme de travail sont couvertes par les contributions obligatoires. Les contributions en espèces et en nature, telles que celles des pays hôtes des centres internationaux, sont spécifiées dans le programme de travail. Les contributions volontaires peuvent, sur la recommandation de l'Organe directeur et sous réserve de l'approbation de l'Organe exécutif, être utilisées soit pour réduire les contributions obligatoires, soit pour financer des activités particulières entrant dans le cadre de l'EMEP.

5. Les contributions en espèces - obligatoires ou volontaires - sont versées au Fonds général d'affectation spéciale.

---

a/ Ces centres internationaux sont actuellement le Centre de coordination pour les questions chimiques, le Centre de synthèse météorologique-Est et le Centre de synthèse météorologique-Ouest.

Article 4Répartition des dépenses

1. Les contributions obligatoires sont déterminées conformément aux dispositions de l'annexe au présent Protocole.
2. L'Organe exécutif envisagera la nécessité de réviser l'annexe :
  - a) si le budget annuel de l'EMEP augmente de deux fois et demie par rapport au budget annuel adopté pour l'année d'entrée en vigueur du présent protocole ou, si elle est postérieure, pour l'année du dernier amendement à l'annexe;
  - b) si l'Organe exécutif, sur la recommandation de l'Organe directeur, désigne un nouveau centre international;
  - c) six ans après l'entrée en vigueur du présent protocole ou, s'il est postérieur, six ans après le dernier amendement à l'annexe.
3. Les amendements à l'annexe sont adoptés par consensus par l'Organe exécutif.

Article 5Budget annuel

Le budget annuel de l'EMEP est établi par l'Organe directeur de l'EMEP et adopté par l'Organe exécutif un an au plus tard avant le début de l'exercice financier correspondant.

Article 6Amendements au Protocole

1. Toute Partie contractante au présent Protocole peut proposer des amendements au Protocole.
2. Le texte des amendements proposés est soumis par écrit au Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe, qui le communique à toutes les Parties contractantes au Protocole. L'Organe exécutif examine les amendements proposés à sa réunion annuelle suivante, pour autant que ces propositions aient été communiquées aux Parties contractantes au Protocole par le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe au moins quatre-vingt-dix jours à l'avance.
3. Un amendement au présent Protocole autre qu'un amendement à l'annexe doit être adopté par consensus par les représentants des Parties contractantes au Protocole, et il entrera en vigueur pour les Parties contractantes au Protocole qui l'auront accepté le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date à laquelle les deux tiers de ces Parties contractantes auront déposé leur instrument d'acceptation auprès du dépositaire. L'amendement entrera en vigueur pour toute autre Partie contractante le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date à laquelle ladite Partie contractante aura déposé son instrument d'acceptation de l'amendement.

Article 7Règlement des différends

Si un différend vient à surgir entre deux ou plusieurs Parties contractantes au présent Protocole quant à l'interprétation ou à l'application du Protocole, lesdites Parties recherchent une solution par la négociation ou par toute autre méthode de règlement des différends qu'elles jugent acceptable.

Article 8Signature

1. Le présent Protocole sera ouvert à la signature des Etats membres de la Commission économique pour l'Europe, des Etats dotés du statut consultatif auprès de la Commission économique pour l'Europe en vertu du paragraphe 8 de la résolution 36 (IV) adoptée par le Conseil économique et social le 28 mars 1947 et des organisations d'intégration économique régionale constituées par des Etats souverains membres de la Commission économique pour l'Europe et ayant compétence pour négocier, conclure et appliquer des accords internationaux dans les matières couvertes par le présent Protocole, à condition que les Etats et organisations concernés soient Parties à la Convention, à l'Office des Nations Unies à Genève, du 28 septembre au 5 octobre 1984 inclus, puis au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York jusqu'au 4 avril 1985.

2. S'agissant de questions qui relèvent de leur compétence, les organisations d'intégration économique régionale mentionnées ci-dessus peuvent, en leur nom propre, exercer les droits et s'acquitter des responsabilités que le présent Protocole confère à leurs Etats membres. En pareil cas, les Etats membres de ces organisations ne sont pas habilités à exercer ces droits individuellement.

Article 9Ratification, acceptation, approbation et adhésion

1. Le présent Protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation par les Signataires.

2. Le présent Protocole sera ouvert à l'adhésion des Etats et organisations visés au paragraphe 1 de l'article 8 à compter du 5 octobre 1984.

3. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qui remplira les fonctions de dépositaire.

Article 10Entrée en vigueur

1. Le présent Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date à laquelle :

a) les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auront été déposés par au moins dix-neuf Etats et organisations visés au paragraphe 1 de l'article 8, qui se trouvent dans la zone géographique des activités de l'EMEP, et

b) le total des quotes-parts OEU de ces Etats et organisations dépassera quarante pour cent.

2. A l'égard de chaque Etat et organisation visés au paragraphe 1 de l'article 8 qui ratifie, accepte ou approuve le présent Protocole ou y adhère lorsque les conditions d'entrée en vigueur énoncées au paragraphe 1 a) ci-dessus ont été remplies, le Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date du dépôt, par ledit Etat ou ladite organisation, de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou l'adhésion.

#### Article 11

##### Dénonciation

1. A tout moment après l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le présent Protocole sera entré en vigueur à l'égard d'une Partie contractante, ladite Partie contractante pourra dénoncer le Protocole par notification écrite adressée au depositaire. Cette dénonciation prendra effet le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date à laquelle elle aura été reçue par le depositaire.

2. Les obligations financières de la Partie qui dénonce le Protocole demeureront inchangées jusqu'à ce que la dénonciation pranne effet.

#### Article 12

##### Textes authentiques

L'Original du présent Protocole, dont les textes anglais, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.

FAIT à Genève, le vingt-huit septembre mil neuf cent quatre-vingt quatre.

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Annexe mentionnée à l'article 4 du Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif au financement à long terme du Programme concerté de surveillance continue et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP)

Les contributions obligatoires pour la répartition des dépenses du Programme concerté de surveillance continue et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP) sont calculées selon le barème ci-après :

	%
Autriche	1,59
Bulgarie	0,35
Espagne	3,54
Finlande	1,07
Hongrie	0,45
Islande	0,06
Liechtenstein	0,02
Norvège	1,13
Pologne	1,42
Portugal	0,30
République démocratique allemande	2,74
RSS de Biélorussie	0,71
RSS d'Ukraine	2,60
Roumanie	0,37
Saint-Marin	0,02
Saint-Siège	0,02
Suède	2,66
Suisse	2,26
Tchécoslovaquie	1,54
Turquie	0,60
URSS	20,78
Yougoslavie	0,60

Etats membres de la Communauté économique européenne :

Allemagne, République fédérale d'	15,73
Belgique	2,36
Danemark	1,38
France	11,99
Grèce	1,00
Irlande	0,50
Italie	6,89
Luxembourg	0,10
Pays-Bas	3,28
Royaume-Uni	8,61
Communauté économique européenne	3,33
<b>TOTAL</b>	<b>100,00</b>

L'ordre dans lequel les Parties contractantes figurent dans l'Annexe se rapporte spécifiquement au système de répartition des dépenses tel que convenu par l'Organe Exécutif de la Convention. En conséquence cet ordre est un élément spécifique du Protocole sur le financement de l'EMEP.

## TRADUZIONE NON UFFICIALE

Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo al finanziamento a lungo termine del programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza di inquinanti atmosferici in Europa (EMEP).

LE PARTI CONTRAENTI

ricordando che la Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza (qui di seguito chiamata "la Convenzione") è entrata in vigore il 16 marzo 1983;

consapevoli dell'importanza che riveste "Programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza di inquinanti atmosferici in Europa" (qui di seguito chiamato EMEP), previsto dagli artt. 9 e 10 della Convenzione;

consapevoli dei risultati positivi ottenuti finora nella messa in opera dell'EMEP;

riconoscendo che la messa in opera dell'EMEP fino ad oggi è stata resa possibile grazie ai mezzi finanziari forniti dal Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (PNUE) e grazie alle attribuzioni volontarie dei Governi;

avendo presente che la contribuzione del PNUE continuerà ad essere versata solo fino al termine del 1984, che la somma di tale contributo e dei contributi volontari dei Governi non copre interamente il costo dell'applicazione del piano di lavoro dell'EMEP e che

sarà, in conseguenza, necessario prendere misure per assicurare il finanziamento a lungo termine per gli anni successivi al 1984; considerato l'appello lanciato dalla Commissione Economica per l'Europa ai Governi dei Paesi membri della CEE nella sua decisione B (XXXVIII), con la quale essa domanda di fornire, secondo le modalità da convenirsi alla prima riunione dell'Organo esecutivo della Convenzione (qui di seguito chiamato l'"Organo Esecutivo), i fondi di cui questo avrà bisogno per condurre a buon fine le sue attività, in particolare quelle che hanno riferimento ai lavori dell'EMEP;

osservando che la Convenzione non contiene alcuna disposizione relativa al finanziamento dell'EMEP, e che è, dunque, necessario prendere misure appropriate al riguardo;

tenendo conto degli elementi da prendere in considerazione per l'elaborazione di uno strumento ufficiale completante la Convenzione che sono enunciati nelle raccomandazioni adottate dall'Organo Esecutivo nella sua prima sessione (7-8 giugno 1983), hanno convenuto quanto segue:

#### ARTICOLLO PRIMO

Al fine del presente Protocollo:

1. Si intende per "quota-parte ONU" la quota parte di una Parte contraente per l'esercizio finanziario considerato, secondo il parametro ~~il parametro, secondo il parametro~~ delle quote-parti stabilito per la ripartizione delle spese delle Nazioni Unite;
2. Si intende per "esercizio finanziario", l'esercizio finanziario dell'Organizzazione delle Nazioni Unite: le espressioni

"base annuale" e "spese annuali" debbono essere interpretate in conseguenza..

3. Si intende per "fondo generale di stanziamento speciale" il Fondo generale di stanziamento speciale per il finanziamento dell'applicazione della Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, che è stato <sup>creato</sup> dal Segretario Generale dell'ONU.

4. Si intende per "zona geografica" delle attività dell'EMEP "la zona che forma oggetto di una sorveglianza coordinata da parte dei centri internazionali dell'EMEP (a).

## ARTICOLO 2

### Finanziamento dell'EMEP

Le risorse dell'EMEP coprono le spese annuali dei Centri Internazionali cooperanti nel quadro dell'EMEP che sono legati alle attività iscritte nel programma di lavoro dell'Organo direttore dell'EMEP.

## ARTICOLO 3

### CONTRIBUTI

1. Confermemente alle disposizioni del presente articolo, l'EMEP è finanziato dai contributi obbligatori integrati ~~da contributi obbligatori integrati~~ da contributi volontari. I contributi possono essere versati in valuta convertibile, in valuta non convertibile o in natura.

(a) - Questi Centri internazionali sono attualmente il centro di coordinamento per le questioni chimiche, il centro di sintesi meteorologica Est ed il centro di sintesi meteorologica Ovest.



2. I contributi obbligatori sono versati su una base annuale da tutte le Parti contraenti al presente Protocollo, che si trovano nelle zona geografica delle attività dell'EMEP.
3. Dei contributi volontari possono essere versati dalle Parti contraenti al presente Protocollo e dai firmatari, anche se il loro territorio si trovi fuori della zona geografica delle attività dell'EMEP, così come, su raccomandazione dell'Organo Direttore dell'EMEP e sotto riserva di approvazione da parte dell'Organo esecutivo, da ogni altro Paese, organizzazione o singolo che voglia versare contributi al programma di lavoro.
4. Le spese annuali legate al programma di lavoro sono coperte dai contributi obbligatori. I contributi in danaro e in natura, come quelli dei centri ospiti dei Centri internazionali, sono specificati nel programma di lavoro. I contributi volontari possono, su raccomandazione dell'Organo Direttore e sotto riserva di approvazione da parte dell'Organo esecutivo, essere utilizzati sia per ridurre i contributi obbligatori, sia per finanziare delle attività particolari rientranti nel quadro dell'EMEP.
5. I contributi in danaro - obbligatori o volontari - sono versati al Fondo generale di stanziamento speciale.

## ARTICOLO 4

Ripartizione delle spese

1. I contributi <sup>obbligatori</sup> ~~volontari~~ sono determinanti conformemente alle disposizioni dell'allegato al presente Protocollo.
2. L'Organo esecutivo valuterà la necessità di modificare l'allegato:

- a) se il bilancio annuale dell'EMEP aumenta di due volte e mezza in rapporto al bilancio annuale adottato per l'anno di entrata in vigore del presente Protocollo o, se esso è posteriore *per l'anno all'ultimo emendamento all'allegato;*
- b) se l'Organo esecutivo, su raccomandazione dell'Organo direttore, designa un nuovo Centro internazionale;
- c) sei anni dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo o, se è posteriore, sei anni dopo l'ultimo emendamento all'allegato.
3. Gli emendamenti all'allegato sono adottati per consenso dall'Organo esecutivo.

#### ARTICOLO 5

##### Bilancio Annuale

Il bilancio annuale dell'EMEP è redatto dall'Organo direttore dell'EMEP e adottato dall'Organo esecutivo al più tardi un anno prima dell'inizio dell'esercizio finanziario corrispondente.

#### ARTICOLO 6

##### Emendamenti al Protocollo

1. Ogni Parte contraente al presente Protocollo può proporre emendamenti al Protocollo.
2. Il testo degli emendamenti proposto è sottoposto per iscritto al Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa, che lo comunica a tutte le Parti contraenti al Protocollo. L'Organo esecutivo esamina gli emendamenti proposti alla sua riunione annuale successiva, sempre

che tali proposte siano state comunicate alle Parti contraenti al Protocollo dal Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa almeno novanta giorni prima.

3. Un emendamento al presente Protocollo diverso da un emendamento all'allegato deve essere <sup>c. i. T. b.</sup> ~~approvato~~ per consenso dai Rappresentanti delle Parti contraenti al Protocollo ed entrerà in vigore per le Parti contraenti al Protocollo che lo ~~hanno~~ <sup>hanno</sup> accettato il novantesimo giorno a decorrere dalla data alla quale i due terzi di queste Parti contraenti avranno depositato il loro strumento di accettazione presso il depositario. L'emendamento risulta in vigore per ogni altra Parte contraente il ~~novantesimo~~ <sup>novantesimo</sup> giorno a decorrere dalla data alla quale la detta Parte contraente avrà depositato il suo strumento di accettazione dell'emendamento.

#### ARTICOLO 7

##### Regolamento delle Controversie

Se una controversia sorge tra due o più Parti contraenti al presente Protocollo sulla interpretazione o l'applicazione al Protocollo, le dette Parti ricercano una soluzione con il negoziato o con ogni altro mezzo di regolamento delle controversie che esse giudichino accettabile.

#### ARTICOLO 8

##### Firma

1. Il presente Protocollo sarà aperto alla firma degli

Stati membri della Commissione economica per l'Europa, degli Stati dotati di Statuto consultivo presso la Commissione economica per l'Europa in virtù del paragrafo 8 della Risoluzione 36 (IV) adottata dal Consiglio economico e sociale il 28.3.1947 e delle organizzazioni di integrazione economica regionale costituite dagli Stati sovrani membri della Commissione economica per l'Europa ed aventi competenza per negoziare, concludere ed applicare accordi internazionali nelle materie coperte dal presente Protocollo, a condizione che gli Stati ed Organizzazioni interessate siano Parti alla Convenzione, all'Ufficio dell'ONU a Ginevra, dal 28 settembre al 5 ottobre 1984 incluso, ed in seguito al seggio dell'ONU a New York fino al 4 aprile 1985.

2. Trattandosi di questioni che appartengono alla loro competenza, le Organizzazioni di integrazione economica regionale menzionate sopra possono, a loro nome, esercitare i diritti ed assumere le responsabilità che il presente Protocollo attribuisce ai loro Stati membri. In tal caso gli Stati membri di queste Organizzazioni non sono abilitati ad esercitare tali diritti individualmente.

#### ARTICOLO 9

##### Ratifica, accettazione, approvazione ed adesione

1. Il presente Protocollo è sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione da parte dei firmatari.
2. Il presente Protocollo sarà aperto all'adesione degli Stati e delle Organizzazioni previste dal par. 1 dell'art. 8 a decorrere dal 5 ottobre 1984.
3. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione

saranno depositati presso il Segretario Generale dell'ONU, che assolverà alle funzioni di depositario.

#### ARTICOLO 10

##### Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il novantesimo giorno dalla data alla quale: a) gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione saranno stati depositati da almeno 19 Stati ed Organizzazioni previste dal par. 1 dell'art. 8, che si trovino nella zona geografica dell'attività dell'EMEP; b) il totale delle quote parti ONU di tali Stati ed Organizzazioni superino il 40%.

2. Nei confronti di ogni Stato ed Organizzazione previsti dal par. 1 dell'art. 8 che ratifica, accetta o approva il presente Protocollo o vi aderisce quando le condizioni di entrata in vigore enunciate al par. 1 a) precedente sono state soddisfatte, il Protocollo entrerà in vigore il novantesimo giorno dalla data del deposito, da parte di detto Stato o Organizzazione, del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

#### ARTICOLO 11

##### DENUNCIA

1. In ogni momento dopo la scadenza di un termine di 5 anni dalla data alla quale il presente Protocollo sarà entrato in vigore nei confronti di una Parte contraente, detta Parte contraente potrà denunciare il Protocollo mediante notifica scritta indirizzata al depositario. Questa denuncia prenderà effetto il novantesimo giorno dalla data alla quale essa sarà stata ricevuta dal depositario.

2. Le obbligazioni finanziarie della Parte che denuncia il Protocollo restano ferme fino a che la denuncia prenda effetto.

ARTICOLO 12

Testi autentici

L'originale del presente Protocollo, di cui i testi inglese francese e russo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale dell'ONU.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Ginevra il 28.9.1984.

Allegato menzionato all'art. 4 del Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza relativo al finanziamento al lungo termine del programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza di inquinanti atmosferici in Europa (EMEP).

I contributi obbligatori per la ripartizione delle spese del programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza degli inquinanti atmosferici in Europa (EMEP) sono calcolati secondo la seguente scala:

	<i>q/c</i>
AUSTRIA	1,59
Bulgaria	0,35
SPAGNA	3,54
FINLANDIA	1,07
UNGHERIA	0,45
ISLANDA	0,06
LIECHTENSTAIN	0,02
NORVEGIA	1,13
POLONIA	1,42
PORTOGALLO	0,30
REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA	2,74
RSS di BIELORUSSIA	0,71
RSS di UCRAINA	2,60
ROMANIA	0,37
SAN MARINO	0,02
SANTA SEDE	0,02
SVEZIA	2,66
SVIZZERA	2,26

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CECOSLOVACCHIA	1,54
TURCHIA	0,60
U. R. S. S.	20,78
IUGOSLAVIA	0,60

Stati membri della CEE:

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA	15,73
BELGIO	2,36
DANIMARCA	1,38
FRANCIA	11,99
GRECIA	1,00
IRLANDA	0,50
ITALIA	6,89
LUSSEMBURGO	0,10
PAESI BASSI	3,28
REGNO UNITO	8,61
C. E. E.	3,33

---

100,00

L'ordine ~~su~~ quale le Parti contraenti figurano nell'allegato si collega specificamente al sistema di ripartizione delle spese quale convenuto dall'Organo esecutivo della Convenzione. In conseguenza questo ordine è un elemento specifico del Protocollo sul finanziamento dell'EMEP.